

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
ITALIA RUSSIA LOMBARDIA
Associazione per i rapporti culturali italo russi

ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice civile l'Associazione di Promozione Sociale denominata: ITALIA RUSSIA LOMBARDIA Associazione per i rapporti culturali italo russi di seguito chiamata "Associazione Italia Russia" o brevemente "l'Associazione".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione Italia Russia - costituitasi il 25 giugno 1991- ha sede legale in via Giulio Natta 11 nel comune di Milano.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Milano, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2
FINALITA' E SCOPI

L'Associazione Italia Russia non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Allo scopo di promuovere, favorire e cooperare allo sviluppo delle relazioni culturali, commerciali, istituzionali tra Russia ed Italia ed altresì allo scopo di supportare l'integrazione tra la comunità russa in Italia ed i cittadini e le Istituzioni italiane e viceversa, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- A) Tutela e valorizzazione del patrimonio librario e archivistico, agendo ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n°42 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettera F.
- B) In conformità all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop corsi di formazione, incontri con la stampa, degustazioni, concorsi, convegni, festival cinematografici, reading letterari, performance, mostre, concerti.
- C) In conformità all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettera D:
 - Organizzazione di attività di istruzione, educazione e formazione nell'ambito della didattica interculturale e delle lingue russo e italiano.
 - Sostegno e diffusione della ricerca in ambito storico, artistico, letterario.
 - Promozione - mediante la sottoscrizione di accordi e convenzioni con istituti di istruzione superiore ed istituti universitari - di stage e tirocini in Italia e in Russia e di attività formative extra scolastiche ed extracurricolari finalizzate anche al contrasto della povertà educativa;
 - eventi di orientamento al mercato del lavoro e a supporto dell'incontro tra domanda e offerta.
- D) Promozione e organizzazione di programmi per viaggi tematici e soggiorni studio in Russia e viceversa in conformità all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettera K.
- E) L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

- F) L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 3 AMMISSIONE

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche, persone giuridiche ed Enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Nel caso di soci che non siano persone fisiche, dovrà essere indicato il legale rappresentante o il soggetto a ciò delegato.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato e annotato nel libro degli associati entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo deve entro 90 (novanta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Sono previste (3) tre categorie di Associati

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ARTICOLO 5

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ARTICOLO 6

RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- b) Mancato pagamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

3. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione Italia Russia sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- I Vice Presidenti;
- Il Segretario Responsabile;
- Il Comitato Operativo;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

ARTICOLO 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione è altresì consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- nomina e revoca gli organi sociali scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- approva le linee programmatiche dell'attività dell'associazione elaborate dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ARTICOLO 10 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto al voto. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ciascun associato. L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 21 membri ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, eletti dall'Assemblea degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa e per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Presidente può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva.

La nomina/sostituzione per cooptazione è consentita nei limiti di un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio. Superata tale soglia, l'intero Consiglio Direttivo decade e devono essere indette nuove elezioni.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Vicepresidenti nel numero di massimo 3 componenti (tre) ed il Segretario Responsabile; nomina, ove lo ritenga necessario, un comitato operativo e l'Organo di controllo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al rendiconto preventivo ed all'ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché alle direttive della programmazione delle attività dell'Associazione.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età tra i Vice Presidenti presenti o da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare i Vicepresidenti, il Segretario Responsabile dell'Associazione, il Comitato operativo e l'organo di controllo;
 - e) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'eventuale esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- Nessun compenso è dovuto al Presidente, Vice Presidenti ed ai Consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di impedimento il Presidente delega le sue funzioni ai Vice Presidenti.

ARTICOLO 13 SEGRETARIO RESPONSABILE

Il Segretario Responsabile cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. E' autorizzato a compiere tutti gli atti amministrativi e finanziari in nome e per conto dell'Associazione, svolge funzioni organizzative, amministrative e gestionali strumentali al conseguimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 14 VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono nominati nel numero massimo di 3 (tre) componenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in regola con il versamento della quota associativa. Ad essi può essere delegato – in caso di necessità - il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione e le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 15 COMITATO OPERATIVO

Il comitato operativo, qualora nominato, è formato da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 8 (otto) componenti nominati - non necessariamente fra gli associati - per esperienza e competenze professionali funzionali alla realizzazione dell'attività dell'Associazione. Essi coadiuvano il lavoro del Segretario Responsabile e svolgono la loro attività in modo occasionale e volontaria.

ARTICOLO 16 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri nominati non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. È compito dell'Organo di Controllo vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento.

ARTICOLO 17 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

ARTICOLO 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 19 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 20 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.